

CONVENTIO

Inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Serbiae de consociata opera quod attinet ad institutionem superiorem*

ACCORDO

tra la Santa Sede e la Repubblica di Serbia sulla Collaborazione nell'insegnamento Superiore

La Santa Sede e la Repubblica di Serbia (nel testo: le due Parti),
sollecitate dal desiderio di mettere in pratica con successo la collaborazione bilaterale nel settore dell'insegnamento superiore,

tenendo conto del contributo positivo e costruttivo della religione, nel presente caso della Chiesa cattolica, per tutta la società, a livello morale, culturale, educativo, umanitario e artistico,

tenendo presenti le norme della "Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea", stipulata a Lisbona l'11 aprile 1997,

conformando i propri impegni, riguardanti il processo di Bologna e l'inclusione delle due Parti nella costruzione dell'insegnamento superiore nello spazio comune europeo,

convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Le due Parti, tenendo presenti la Legge sulle Chiese e Comunità religiose della Repubblica di Serbia ("Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia" N° 36/2006, Artt. 34-39) e il Codice di Diritto Canonico (canone 807), concordano sul diritto della Chiesa cattolica di fondare e dirigere in Serbia Istituzioni di studi superiori sia per le discipline ecclesiastiche sia per le altre materie di studi superiori.

ARTICOLO 2

Le due Parti favoriranno, nell'ambito delle rispettive normative vigenti, lo sviluppo della collaborazione nel settore dell'insegnamento superiore.

ARTICOLO 3

Le due Parti promuoveranno contatti diretti tra le istituzioni dell'insegnamento superiore interessate.

* **Firma:** 27 giugno 2014; **ratifica:** 12 gennaio 2015; **in vigore:** 12 gennaio 2015 secondo l'art. 7; **in:** AAS (2015) 369-372.

ARTICOLO 4

Per applicare il presente Accordo, le due Parti stipuleranno protocolli addizionali relativi alla collaborazione nel settore dell'insegnamento superiore, con i quali saranno definite attività concrete nonché condizioni organizzative e finanziarie dell'applicazione.

ARTICOLO 5

Conformemente alla "Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea", stipulata a Lisbona l'11 aprile 1997, e agli impegni, relativi al processo di Bologna, già fissati nella legislazione propria delle due Parti, le due Parti si impegneranno ad uniformare le questioni relative al riconoscimento reciproco dei titoli accademici e degli atti pubblici attestanti il conseguimento dell'istruzione superiore. Tale materia sarà regolata da un Protocollo Addizionale.

ARTICOLO 6

In caso di divergenza d'opinione circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, le due Parti terranno consultazioni per via diplomatica e si impegneranno a giungere ad una soluzione amichevole mediante trattative.

ARTICOLO 7

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui viene ricevuta l'ultima informazione, giunta per via diplomatica e relativa all'adempimento di tutti i requisiti, che sono previsti dalle normative interne delle due Parti per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Firmato a Belgrado il 27 giugno 2014. in due (2) esemplari originali, ciascuno in lingua italiana e in lingua serba, fermo restando che ambedue i testi hanno uguale validità legale.

Per la Santa Sede	Per la Repubblica di Serbia
+ D. Mamberti	I. Dacié

Apostolica Sedes et Res Publica Serbiae alteram congruentem partem per Mutuas Notas certiore fecerunt se utramque intraneas procedendi de iure rationes complevisse, necessarias ut haec Conventio vigere incipiat. Quae quidem Conventio die XII mensis Ianuarii anno MMXV vigere coepit ad normam Articuli VII.